



COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 16 DEL 23-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Aprile, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BECCARIA CARLA	X		GABBA FRANCESCO	X	
BERTO MARCO		X	GABETTA ESTER	X	
BUSCAGLIA RICCARDO	X		LOSI SILVIA		X
BUZZESE MARIA LINDA	X		SULLA GIOVAMBATTI STA	X	
CORRADIN ELENA		X	VALDAMBRINI GRETA	X	
COSTA MARCO	X				

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.

Il sig. CARLA BECCARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 48 del 12-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

Presentata dal Servizio: Servizio Finanziario

Allegati: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- *il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- *il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- *il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*
- *il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

Premesso:

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR, introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- che l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che per il periodo regolatorio 2022-2025 ARERA ha adottato inoltre i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che, come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Lungavilla non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...";
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 15 del 23/04/2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore, integrato con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Ritenuto di approvare le scadenze per la Tari anno 2022 secondo le seguenti rate:

1^ Rata in acconto	31.07.2022
2^ Rata in acconto	31.10.2022
3^ Rata a saldo	31.12.2022
Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	31.07.2022

Ritenuto di approvare il seguente prospetto delle tariffe 2022, determinate sulla base del piano finanziario sopracitato:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,371389	81,72
Famiglie di 2 componenti	0,433288	190,68
Famiglie di 3 componenti	0,477501	245,16
Famiglie di 4 componenti	0,512871	299,64
Famiglie di 5 componenti	0,548241	394,98
Famiglie di 6 o più componenti	0,574769	463,07

UTENZE NON DOMESTICHE				
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFF A TOTALE
	Categoria	Euro/m ²	Euro/m ² Quv*Kd	Euro/m ² QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2827	0,8585	1,1412
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,4435	1,3388	1,7823
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,3326	1,0015	1,3342
4	Esposizioni, autosaloni	0,2384	0,7256	0,9640
5	Alberghi con ristorante	0,7373	2,2340	2,9714
6	Alberghi senza ristorante	0,5045	1,5309	2,0354
7	Case di cura e riposo	0,5544	1,6740	2,2284
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6265	1,9009	2,5273
9	Banche ed istituti di credito	0,4823	1,4655	1,9478
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,6154	1,8641	2,4795
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,8427	2,5447	3,3874
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,5766	1,7374	2,3139
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6431	1,9377	2,5808
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5045	1,5330	2,0375
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,6043	1,8232	2,4275
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,6832	8,1084	10,7916
17	Bar, caffè, pasticceria	2,0180	6,0951	8,1130
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,3194	3,9959	5,3154
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,4469	4,3761	5,8231
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,3596	10,1626	13,5221
21	Discoteche, night club	0,9092	2,7491	3,6583

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, le quali decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, come di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,371389	81,72
Famiglie di 2 componenti	0,433288	190,68
Famiglie di 3 componenti	0,477501	245,16
Famiglie di 4 componenti	0,512871	299,64
Famiglie di 5 componenti	0,548241	394,98
Famiglie di 6 o più componenti	0,574769	463,07

UTENZE NON DOMESTICHE				
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFF A TOTALE
	Categoria	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
			Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2827	0,8585	1,1412
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,4435	1,3388	1,7823
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,3326	1,0015	1,3342
4	Esposizioni, autosaloni	0,2384	0,7256	0,9640
5	Alberghi con ristorante	0,7373	2,2340	2,9714
6	Alberghi senza ristorante	0,5045	1,5309	2,0354
7	Case di cura e riposo	0,5544	1,6740	2,2284
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6265	1,9009	2,5273
9	Banche ed istituti di credito	0,4823	1,4655	1,9478
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,6154	1,8641	2,4795
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,8427	2,5447	3,3874
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,5766	1,7374	2,3139
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6431	1,9377	2,5808
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5045	1,5330	2,0375
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,6043	1,8232	2,4275
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,6832	8,1084	10,7916
17	Bar, caffè, pasticceria	2,0180	6,0951	8,1130
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,3194	3,9959	5,3154
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,4469	4,3761	5,8231
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,3596	10,1626	13,5221
21	Discoteche, night club	0,9092	2,7491	3,6583

2. di fissare le scadenze per la Tari anno 2022 secondo le seguenti rate:

1^ Rata in acconto	31.07.2022
2^ Rata in acconto	31.10.2022
3^ Rata a saldo	31.12.2022
Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	31.07.2022

3. di quantificare in € 346.955,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 48 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	8	
Favorevoli	8	BECCARIA CARLA - BUSCAGLIA RICCARDO - BUZZESE MARIA LINDA - COSTA MARCO - GABBA FRANCESCO - GABETTA ESTER - SULLA GIOVAMBATTISTA - VALDAMBRINI GRETA
Contrari	0	
Astenuti	0	

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	8	
Favorevoli	8	BECCARIA CARLA - BUSCAGLIA RICCARDO - BUZZESE MARIA LINDA - COSTA MARCO - GABBA FRANCESCO - GABETTA ESTER - SULLA GIOVAMBATTISTA - VALDAMBRINI GRETA
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
CARLA BECCARIA

IL SEGRETARIO
ROBERTO BARIANI